

N. 1.406 di rep.

N. 899 di racc.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 allegato B del D.P.R.  
26 ottobre 1972 n. 642.

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

8 maggio 2015

Il giorno otto del mese di maggio dell'anno duemilaquindici.

In Piacenza, via del Castello n. 65.

Avanti a me dottoressa Maddalena Falotico, notaio residente  
in Pianello Val Tidone, con studio alla via Roma n. 3 ed i-  
scritto presso il Collegio Notarile di Piacenza, sono presen-  
ti i signori:

**FAZIO FRANCESCA**, nata a Broni il 28 marzo 1987, domiciliata  
in Borgonovo Val Tidone, via della Chiesa n. 9

C.F. FZA FNC 87C68 B201Y

che dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei  
beni;

**SILVOTTI MASSIMO**, nato a Uccle (Belgio) il 29 ottobre 1963,  
domiciliato in San Giorgio Piacentino, località Ronco n. 31

C.F. SLV MSM 63R29 Z103U

che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei  
beni;

**FRANCHINI ROBERTO**, nato a Lecce il 31 marzo 1966, domiciliato  
in Davagna, via Piane di Scoffera n. 4/3

C.F. FRN RRT 66C31 E506Z

che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei  
beni;

**FAVARI PAOLO**, nato a Piacenza il 16 ottobre 1968, domiciliato  
in Piacenza, via Santa Franca n. 63

C.F. FVR PLA 68R16 G535N

che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei  
beni;

**ELIO LOSI**, nato a Pecorara il 12 maggio 1953, domiciliato in  
Borgonovo Val Tidone, via Don Minzoni n. 6

C.F. LSO LEI 53E12 G399F

che dichiara di essere coniugato in regime di comunione lega-  
le dei beni;

tutti cittadini italiani.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, convengono e stipulano quanto segue:

1) Tra i signori FAZIO FRANCESCA, SILVOTTI MASSIMO, FRANCHINI  
ROBERTO, FAVARI PAOLO e LOSI ELIO è costituita ai sensi della  
legge 381/91 una società cooperativa sociale, che adotta qua-  
le normativa di riferimento quella delle società a responsa-  
bilità limitata, con sede in Borgonovo Val Tidone, denominata:

**"COOPERATIVA SOCIALE LE NUVOLE"**

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indiriz-  
zo della sede sociale è stabilito in via Sarmato n. 18.

La "COOPERATIVA SOCIALE LE NUVOLE" è un'organizzazione a con-

duzione laica ispirata ai valori della Carità Cristiana di Don Orione. Essa si prefigge di stare fattivamente accanto agli "ultimi", anche per creare quei presupposti di emulazione e di esempio, che rappresentino il germoglio della speranza per ogni Comunità. In questo senso la Cooperativa si prefigge di promuovere (ben consapevole dei propri limiti), lo spirito e il carisma orionino.

La COOPERATIVA SOCIALE LE NUVOLE conformemente all'articolo 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, minori e soggetti fragili, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

2) L'attività svolta dalla COOPERATIVA SOCIALE LE NUVOLE, per il perseguimento degli scopi mutualistici consiste nella gestione di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali, educativi e formativi [art. 1), lettera a) della L. 381/91] come anche nell'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti, quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1), lettera b) della L. 381/91] come segue:

- Assistenza domiciliare anziani e minori;
- Assistenza domiciliare e extra domiciliare per portatori di handicap;
- Servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi domiciliari e extra domiciliari;
- Gestione centri assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;
- Trasporto per anziani, disabili e minori; servizi di trasporto e pronto soccorso infermieristico per infortunati e ammalati;
- Attività integrative di recupero e sostegno socio-educativo;
- Gestione di case di riposo, Centri di Assistenza e di recupero riabilitativo, Centri Sociali e Diurni per anziani e minori, Strutture per il recupero di persone tossicodipendenti;
- Gestione diretta o indiretta di asili nido pubblici o privati, comprese le attività educative e didattiche per l'infanzia;
- Organizzazione e gestione dei servizi di teleassistenza e telesoccorso;

- Attività di informazione, documentazione e promozione delle attività sopra indicate.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

A) attività aventi natura socio-assistenziali, educative, culturali e a tutela dell'ambiente:

A.1) prestare attività di mediazione culturale al fine di favorire l'inserimento umano, sociale e lavorativo e la pacifica convivenza tra cittadini italiani e stranieri;

A.2) gestire ed organizzare centri di accoglienza, assistenza, educazione, orientamento al lavoro, sia a tempo parziale che residenziali, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio;

A.3) Svolgere attività di prestazioni di servizi educativi, socio-sanitari, di assistenza presso il domicilio degli utenti, presso enti o strutture pubbliche o private o in comunità e simili.

A.4) Svolgere attività di prestazioni di servizi culturali, informativi con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo delle zone depresse in proprio o in collaborazione con enti pubblici o privati.

A.5) Progettare, organizzare e realizzare eventi culturali, sportivi, educativi, socio-assistenziali, con particolare riferimento allo scambio delle culture fra i popoli.

A.6) Progettare, organizzare e realizzare eventi culturali, sportivi, educativi, socio-assistenziali, con particolare riferimento ai giovani.

A.7) Svolgere mediante attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, pubblicazioni tipografiche radiotelevisive o comunque attinenti all'informazione alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime, una funzione di informazione finalizzate al miglioramento della fruizione dei servizi pubblici e della fruizione del territorio con particolare attenzione alle categorie svantaggiate ed alle zone depresse, montane e pedemontane.

A.8) Tradurre, produrre, fare edizioni, pubblicare libri, monografie, articoli e simili, compresi supporti audiovisivi, nel rispetto e sotto tutela del diritto d'autore, ove previsto e aggiornare e sviluppare una biblioteca specializzata; svolgere attività editoriale, attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, pubblicazioni tipografiche radiotelevisive e comunque attinenti all'informazione alla comunicazione, di pubblicazioni su tematiche inerenti le finalità e l'oggetto sociale;

A.9) Organizzare e gestire servizi di orientamento al lavoro.

A.10) Gestire spazi per adolescenti e bambini.

B) Attività di natura diversa di quelle sub A)

In collegamento funzionale alla precedente lettera A), per incentivare l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

la cooperativa potrà, inoltre:

B.1) Tradurre, produrre, fare edizioni, pubblicare libri, monografie, articoli e simili, compresi supporti audiovisivi, nel rispetto e sotto tutela del diritto d'autore, ove previsto e aggiornare e sviluppare una biblioteca specializzata; svolgere attività editoriale, attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, pubblicazioni tipografiche radiotelevisive e comunque attinenti all'informazione alla comunicazione, di pubblicazioni su tematiche inerenti le finalità e l'oggetto sociale;

B.2) Organizzare corsi di formazione, incontri, seminari, dibattiti, anche in collaborazione sia di istituzioni scolastiche che di enti o organizzazioni, pubblici e privati, aventi interessi comuni tale attività; organizzare e promuovere corsi di lezione e cicli di conferenze aperte al pubblico;

B.3) Gestire servizi in comune con altre organizzazioni o enti culturali o comunque interessati all'attività in oggetto;

B.4) La Cooperativa può inoltre gestire attività rivolte alla ristorazione come catering da asporto, attività di bar e ristorante, servizi di lavanderia stireria e sartoria.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, la società potrà compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico nè in via prevalente) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, in esse comprese, l'assunzione, sia diretta che indiretta, interessenze e partecipazioni in altre società, enti o imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, attività tutte da esercitarsi non nei confronti del pubblico e in via secondaria (non prevalente) ed escluse - comunque - tutte le attività riservate di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e al Decreto legi-

slativo 1 settembre 1993 n. 385.

E' inibita alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico; sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (articolo 106) e 58/1998 e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

3) Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, le disposizioni del codice civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, quelle sulla società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

4) La durata della società cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2050.

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2015 e i successivi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

6) Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) fermi i limiti massimi previsti dalla legge.

I comparenti dichiarano di qui sottoscrivere le seguenti quote:

- quota di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) da parte della signora FAZIO FRANCESCA;
- quota di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) da parte del signor SILVOTTI MASSIMO;
- quota di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) da parte del signor FRANCHINI ROBERTO;
- quota di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta virgola zero zero) da parte del signor LOSI ELIO;
- quota di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta virgola zero zero) da parte del signor FAVARI PAOLO;

dando atto che essi hanno già provveduto a versarne il rela-

tivo importo nelle casse sociali.

Il capitale iniziale sottoscritto è perciò pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

7) La cooperativa sarà retta da un Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017, e a ricoprire tale incarico nominano la signora FAZIO FRANCESCA, in qualità di Presidente, qui comparsa, che accetta, il signor SILVOTTI MASSIMO, in qualità di Vice Presidente, qui comparso, che accetta, i signori FAVARI PAOLO, LOSI ELIO e FRANCHINI ROBERTO in qualità di consiglieri, qui comparsi, che accettano.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società con firma libera.

8) L'organo amministrativo provvederà a tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione della cooperativa nei registri e negli albi previsti dalla legge.

9) Ai sensi dell'art. 2521 n. 13 Cod.Civ., i componenti dichiarano in Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero), l'importo globale, approssimativo, per le spese di costituzione poste a carico della società cooperativa.

10) Le regole per lo svolgimento dell'attività, l'organizzazione e il funzionamento della società ed in particolare i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per il recesso e per l'esclusione dei soci, le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni, nonché le forme di convocazione dell'assemblea, sono disciplinati dallo Statuto che viene approvato dai soci nel testo che segue:

#### **STATUTO**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Borgonovo Val Tidone, via Sarmato n. 18, la Società Cooperativa sociale denominata

#### **"COOPERATIVA SOCIALE LE NUVOLE"**

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 2 del DL 220/2002.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La "COOPERATIVA SOCIALE LE NUVOLE" è un'organizzazione a conduzione laica ispirata ai valori della Carità Cristiana di Don Orione. Essa si prefigge di stare fattivamente accanto agli "ultimi", anche per creare quei presupposti di emulazione e di esempio, che rappresentino il germoglio della speranza per ogni Comunità. In questo senso la Cooperativa si prefigge di promuovere (ben consapevole dei propri limiti), lo spirito e il carisma orionino.

La COOPERATIVA SOCIALE LE NUVOLE conformemente all'articolo 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, minori e soggetti fragili, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

ART.4

OGGETTO

L'attività svolta dalla COOPERATIVA SOCIALE LE NUVOLE, per il perseguimento degli scopi mutualistici consiste nella gestione di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali, educativi e formativi [art. 1), lettera a) della L. 381/91] come anche nell'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti, quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1), lettera b) della L. 381/91] come segue:

- Assistenza domiciliare anziani e minori;
- Assistenza domiciliare e extra domiciliare per portatori di handicap;
- Servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi domiciliari e extra domiciliari;
- Gestione centri assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi;
- Trasporto per anziani, disabili e minori; servizi di trasporto e pronto soccorso infermieristico per infortunati e ammalati;
- Attività integrative di recupero e sostegno socio-educati-

vo;

- Gestione di case di riposo, Centri di Assistenza e di recupero riabilitativo, Centri Sociali e Diurni per anziani e minori, Strutture per il recupero di persone tossicodipendenti;
- Gestione diretta o indiretta di asili nido pubblici o privati, comprese le attività educative e didattiche per l'infanzia;
- Organizzazione e gestione dei servizi di teleassistenza e telesoccorso;
- Attività di informazione, documentazione e promozione delle attività sopra indicate.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

A) attività aventi natura socio-assistenziali, educative, culturali e a tutela dell'ambiente:

A.1) prestare attività di mediazione culturale al fine di favorire l'inserimento umano, sociale e lavorativo e la pacifica convivenza tra cittadini italiani e stranieri;

A.2) gestire ed organizzare centri di accoglienza, assistenza, educazione, orientamento al lavoro, sia a tempo parziale che residenziali, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio;

A.3) Svolgere attività di prestazioni di servizi educativi, socio-sanitari, di assistenza presso il domicilio degli utenti, presso enti o strutture pubbliche o private o in comunità e simili.

A.4) Svolgere attività di prestazioni di servizi culturali, informativi con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo delle zone depresse in proprio o in collaborazione con enti pubblici o privati.

A.5) Progettare, organizzare e realizzare eventi culturali, sportivi, educativi, socio-assistenziali, con particolare riferimento allo scambio delle culture fra i popoli.

A.6) Progettare, organizzare e realizzare eventi culturali, sportivi, educativi, socio-assistenziali, con particolare riferimento ai giovani.

A.7) Svolgere mediante attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, pubblicazioni tipografiche radiotelevisive o comunque attinenti all'informazione alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime, una funzione di informazione finalizzate al miglioramento della fruizione dei servizi pubblici e della fruizione del territorio con particolare attenzione alle categorie svantaggiate ed alle zone depresse, montane e pedemontane.

A.8) Tradurre, produrre, fare edizioni, pubblicare libri, monografie, articoli e simili, compresi supporti audiovisivi, nel rispetto e sotto tutela del diritto d'autore, ove previsto e aggiornare e sviluppare una biblioteca specializzata; svolgere attività editoriale, attraverso qualunque mezzo e



con qualunque supporto, anche elettronico, pubblicazioni tipografiche radiotelevisive e comunque attinenti all'informazione alla comunicazione, di pubblicazioni su tematiche inerenti le finalità e l'oggetto sociale;

A.9) Organizzare e gestire servizi di orientamento al lavoro.

A.10) Gestire spazi per adolescenti e bambini.

B) Attività di natura diversa di quelle sub A)

In collegamento funzionale alla precedente lettera A), per incentivare l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati la cooperativa potrà, inoltre:

B.1) Tradurre, produrre, fare edizioni, pubblicare libri, monografie, articoli e simili, compresi supporti audiovisivi, nel rispetto e sotto tutela del diritto d'autore, ove previsto e aggiornare e sviluppare una biblioteca specializzata; svolgere attività editoriale, attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, pubblicazioni tipografiche radiotelevisive e comunque attinenti all'informazione alla comunicazione, di pubblicazioni su tematiche inerenti le finalità e l'oggetto sociale;

B.2) Organizzare corsi di formazione, incontri, seminari, dibattiti, anche in collaborazione sia di istituzioni scolastiche che di enti o organizzazioni, pubblici e privati, aventi interessi comuni tale attività; organizzare e promuovere corsi di lezione e cicli di conferenze aperte al pubblico;

B.3) Gestire servizi in comune con altre organizzazioni o enti culturali o comunque interessati all'attività in oggetto;

B.4) La Cooperativa può inoltre gestire attività rivolte alla ristorazione come catering da asporto, attività di bar e ristorante, servizi di lavanderia stireria e sartoria.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, la società potrà compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico nè in via prevalente) che sa-

ranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili

per il conseguimento dell'oggetto sociale, in esse comprese, l'assunzione, sia diretta che indiretta, interessenze e partecipazioni in altre società, enti o imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, attività tutte da esercitarsi non nei confronti del pubblico e in via secondaria (non prevalente) ed escluse - comunque - tutte le attività riservate di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e al Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

E' inibita alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico; sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 (articolo 106) e 58/1998 e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

#### SOCI COOPERATORI

##### Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c. e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci hanno i requisiti previsti dall'art. 2522 c.c..

Se il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai

sensi e per gli effetti della L.381/91. Il loro numero non può superare il limite previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

#### IL RAPPORTO SOCIALE

##### Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

##### Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo il disposto dell'art. 2532 C.C.. Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli

scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti

per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che siano inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i sociali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo il disposto dell'art. 2533 C.C. nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al so-

cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

#### Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo comma del codice civile.

#### Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

##### Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote di valore pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.

Le riserve, indivisibili, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

##### Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione secondo il disposto dell'art. 2530 C.C..

##### Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto pre-

visto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale e deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti



criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142 ovvero da altra normativa tempo per tempo vigente.

#### RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

##### Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;
- e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
- f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

##### Art. 20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio cooperatore ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 21 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-

mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno spedito con lettera raccomandata o con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Restano in ogni caso fermi i quorum costitutivi e deliberativi diversi da quelli sopra riportati stabiliti con norma inderogabile dalla legislazione tempo per tempo vigente.

Art. 23 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 24 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-

sentante in bianco.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 27 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 28, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  - la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.

Art. 28 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svol-

gere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

#### Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul gene-

rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 (Rappresentanza)

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, si applica l'articolo 2514 Codice Civile, e la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, alla cooperativa si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili con la suddetta legge, la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, le disposizioni del codice civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, quelle sulla società a responsabilità limitata.

Del presente atto io notaio ho dato lettura ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore quattordici e minuti cinquanta.

Scritto da persona di mia fiducia e da me completato, que-



sto atto occupa, di tredici fogli, cinquanta facciate intere  
e sin qui della cinquantunesima facciata.

F.to: Roberto Franchini  
Massimo Silvotti  
Fazio Francesca  
Losi Elio  
Paolo Favari  
Maddalena Falotico